



BRANCA INFORMA N. 04/2018

Come acquistare i bollini blu per le caldaie e gli altri impianti termici e come inviare i rapporti di controllo dell'efficienza energetica nel comune di Roma Capitale



Come anticipato nel precedente "[Branca Informa N. 03/2018](#)", dal 1° novembre è finalmente operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici nel comune di Roma Capitale.

Da alcuni giorni è on-line il sito web nel quale sono disponibili le informazioni e i documenti ufficiali:

www.organismoispezioni.it

Sul sito ufficiale sono pubblicate anche alcune [FAQ](#), risposte alle domande frequenti, che chiariscono alcuni importanti aspetti e che meritano un'attenta considerazione. Per vostra comodità le riportiamo anche in allegato in fondo all'articolo.

Come acquistare i bollini

Per acquistare i bollini è possibile seguire la seguente procedura.

1. Calcolare l'importo da pagare secondo le seguenti tabelle; la prima riporta gli importi dei bollini per gli impianti con generatori di calore a fiamma.

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA		
	Fascia di potenza termica complessiva Impianto	Importo / Costo Bollino
1	Pf < 35 kW	€ 4,50
2	35 kW ≤ Pf < 51 kW	€ 18,01
3	51 kW ≤ Pf < 80 kW	€ 27,01
4	80 kW ≤ Pf < 116 kW	€ 45,02
5	116 kW ≤ Pf < 200 kW	€ 36,01
6	200 kW ≤ Pf < 250 kW	€ 54,02
7	250 kW ≤ Pf < 350 kW	€ 67,54
8	350 kW ≤ Pf < 500 kW	€ 94,55
9	500 kW ≤ Pf < 800 kW	€ 148,57
10	≥ 800 kW	€ 180,08



La tabella di seguito è invece relativa agli impianti con macchine frigorifere, sottostazioni di teleriscaldamento e cogeneratori.

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI DIVERSI DA GENERATORI A FIAMMA		
	Tipologia d'impianto	Importo / Costo Bollino
11	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva \leq 100 kW	€ 4,50
12	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva $>$ 100 kW	€ 18,01
13	Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 4,50
14	Impianti cogenerativi	€ 36,01

Si precisa che il nuovo concessionario richiede il pagamento dei bollini direttamente da parte del manutentore. Non è quindi più in vigore la procedura del vecchio ATI Con. Te. che, per le centrali termiche, richiedeva il pagamento di un bollettino postale da parte dei responsabili degli impianti.

2. Effettuare il bonifico bancario:

BENEFICIARIO : ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI SRLS

IBAN : IT92M0538742850000003000524

Importo : come calcolato nel precedente passaggio

Conservare la distinta del bonifico. **Sulla distinta deve essere riportato il numero di CRO.**

3. Prenotare i bollini tramite invio email a bollini.organismo.roma@gmail.com

Oggetto : Prenotazione bollini

Destinatario : bollini.organismo.roma@gmail.com

Corpo del messaggio : Indicare i dati per la fatturazione e specificare numero e tipologia dei bollini richiesti

Allegati :

- Distinta del bonifico effettuato,
- Copia della visura camerale aggiornata (ai fini della verifica delle abilitazioni alla manutenzione degli impianti termici).

4. A partire dal giorno successivo alla data di prenotazione, recarsi presso Via Guglielmo Massaia 31 per ritirare i bollini prenotati. Orari fino al 31 dicembre: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Portare:

- ricevuta bonifico,
- visura camerale aggiornata per la verifica delle abilitazioni,
- qualora a ritirate i bollini non sia il legale rappresentante della Società, dovrà essere consegnata opportuna delega corredata dal documento di identità del delegante.

5. Nella fattura emessa da Organismo Ispezioni Impianti Termici sarà riportato il **codice identificativo ditta**.



Come inviare i rapporti di controllo dell'efficienza energetica (RCEE)

Di seguito è riportata la procedura per la trasmissione dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica (RCEE) all'organo di controllo. La procedura è valida sia per i rapporti compilati fino al 31 ottobre 2018 che per quelli compilati dal 1° novembre 2018.

Attenzione! I rapporti di controllo che sono stati compilati e che dovevano essere inviati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 ottobre 2018, di assenza del concessionario, devono essere trasmessi al nuovo concessionario con le modalità di seguito indicate **ma senza bollino**. I dati trasmessi saranno utilizzati per un primo censimento. Per questi impianti il manutentore apporrà il bollino sul RCEE che compilerà in occasione della prossima scadenza prevista per legge.

Prima di iniziare è necessario scaricare i seguenti file dal sito web www.organismoispezioni.it:

- Modello carico allegato dm 10-02-2014 per manutentori ([modellocarico.xls](#)) e
- Procedura compilazione file manutentori ([filemanutentori.pdf](#))

Ottenuti questi due file e dopo aver esaminato attentamente le istruzioni contenute in [filemanutentori.pdf](#) è possibile iniziare la procedura.

1. Compilare il RCEE
2. Apporre i bollini sulle tre copie
3. Registrare il RCEE sul file excel [modellocarico.xls](#) seguendo le istruzioni di cui a [filemanutentori.pdf](#)
4. Entro 30 giorni:
 - a) Rinominare il file excel [modellocarico.xls](#) in **IDxxx_AAAA.MM.GG.xls**, dove:
xxx è il **codice identificativo ditta**, indicato sulla fattura di acquisto dei bollini
AAAA, MM, e GG sono l'anno, il mese, ed il giorno dell'invio.
 - b) inviare il file a catasto.organismo.roma@gmail.com:
Oggetto : Invio RCEE ditta <**codice identificativo ditta**>
Destinatario : catasto.organismo.roma@gmail.com
Allegato : file excel [IDxxx_AAAA.MM.GG.xls](#) come rinominato al precedente passo.
5. Consegnare i RCEE in formato cartaceo, accompagnati dalla stampa del relativo file excel (quest'ultimo passo al momento non può essere eseguito in quanto il concessionario non ha ancora definito le modalità di consegna).

Roma 28 novembre 2018

Con i migliori saluti

STUDIO TECNICO BRANCA
Prof. Giovanni Branca



Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l'occasione per rammentarvi le nostre attività e i nostri servizi:

- patentino II grado conduzione impianti termici,
- patenti generatori di vapore (qualsiasi grado, con tirocinio pratico),
- patentino frigoristi - corsi per tutti i livelli di esperienza,
- certificazione imprese per gli f-gas,
- corso sanificazione impianti di trattamento dell'aria,
- corso compilazione dichiarazione di conformità - DM 37/08,
- corso/consulenza per la corretta gestione dell'impresa che lavora nel settore dei gas fluorurati,
- corsi per installatori (uni 7129, procedure, norme, verifiche),
- assistenza dichiarazione annuale ispra,
- certificazioni ISO 9001 e SOA,
- convenzione taratura strumenti di misura,
- convenzione con fornitore gas refrigeranti e gas tecnici,
- verifica impianti elettrici,
- contabilizzazione del calore e tabelle millesimali riscaldamento,
- sicurezza del lavoro d.lgs. 81/08 (ex 626/94),
- progettazione centrali termiche - pratiche inail,
- antincendio - pratiche vvf,
- certificazioni energetiche (esclusivamente con sopralluogo),
- consulenza redazione dichiarazioni di conformità (DM 37/08).

FAQ PER UTENTI
CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI ROMA

CHI HA L'OBBLIGO DI FAR CONTROLLARE L'IMPIANTO TERMICO?

La normativa vigente prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica siano affidati al **responsabile dell'impianto**. Il responsabile dell'impianto termico è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO È OBBLIGATORIO?

I controlli di manutenzione e di efficienza energetica rientrano tra gli obblighi di legge di tutti i responsabili di impianto termico che, oltre al dover far effettuare tali interventi, hanno l'obbligo di condurre il proprio impianto termico secondo le prescrizioni di legge, rispettare i periodi di accensione (dal 1 novembre al 15 aprile), autodichiarare lo stato di manutenzione dell'impianto all'organismo preposto ai controlli (**Organismo Ispezioni Impianti Termici**) per mezzo del proprio manutentore che provvederà alla trasmissione del più recente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, corredato di bollino, rilasciandone una copia al responsabile dell'impianto, che dovrà conservarla assieme a tutta la documentazione.

PERCHÉ BISOGNA FAR CONTROLLARE IL PROPRIO IMPIANTO?

Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento, minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all'interno dell'ambiente domestico. Ogni caldaia, per funzionare, ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell'ambiente esterno. Il controllo periodico effettuato sull'impianto termico, da personale specializzato, lo rende affidabile ed efficiente, garantendo nel contempo migliori prestazioni, minori consumi di combustibile ed un significativo risparmio sui costi relativi al riscaldamento.

ANCHE IL MIO IMPIANTO DEVE EFFETTUARE IL CONTROLLO?

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti alle operazioni di controllo e di manutenzione periodica.

OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE EFFETTUATO?

È necessario far controllare l'impianto termico effettuando le dovute **manutenzioni ordinarie** ed i **controlli di efficienza energetica**. Le manutenzioni ordinarie devono essere svolte secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall'installatore; in mancanza di indicazioni dell'installatore occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante sul Libretto d'Uso e Manutenzione di ciascun componente dell'impianto.

Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

I "Controlli di Efficienza Energetica", completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati **almeno secondo le seguenti scadenze temporali**:

- a) **ogni anno** per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile \geq di 100 kW;
- b) **ogni due anni** per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile $<$ di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile \geq di 100 kW;
- c) **ogni quattro anni** per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile $<$ di 100 kW;

CHI PUO' FARE IL CONTROLLO ALLA MIA CALDAIA?

Le operazioni di manutenzione e/o di controllo di efficienza energetica degli impianti termici possono essere svolte **solo da imprese abilitate** ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. La verifica di tali requisiti può essere fatta richiedendo, alla ditta incaricata di effettuare il controllo della caldaia, una visura camerale aggiornata.

IL MIO IMPIANTO NON È REGISTRATO. COSA DEVO FARE?

È possibile registrare i dati del proprio impianto termico attraverso la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione da parte del manutentore che provvederà ad inviare all'organismo preposto ai controlli (**Organismo Ispezioni Impianti Termici**) l'ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica corredato di bollino.

Tutti gli impianti termici ubicati all'interno del territorio comunale devono essere autodichiarati attraverso la trasmissione della suddetta documentazione all'organismo incaricato di effettuare le ispezioni e gli accertamenti (**Organismo Ispezioni Impianti Termici**), almeno secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) **ogni anno** per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile \geq di 100 kW;
- b) **ogni due anni** per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile $<$ di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile \geq di 100 kW;
- c) **ogni quattro anni** per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile $<$ di 100 kW;

Una copia del suddetto rapporto di controllo di efficienza energetica, con il relativo bollino, deve essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell'ispezione. Tutti gli impianti che non sono stati autodichiarati secondo le suddette periodicità, infatti, sono soggetti ad ispezione d'ufficio, da parte dei tecnici di **Organismo Ispezioni Impianti Termici** con costo a carico del responsabile dell'impianto, ai fini di verificarne la conformità e lo stato di esercizio e manutenzione.

IL MIO IMPIANTO È REGISTRATO MA NON HA MAI EFFETTUATO O NON HA ULTIMAMENTE EFFETTUATO I CONTROLLI. COSA DEVO FARE?

Un impianto che non è mai stato controllato non può ritenersi registrato. Se sull'impianto termico non sono mai state effettuate le operazioni di controllo e di manutenzione, o non vengono effettuate da molto tempo, è necessario contattare una ditta abilitata ad effettuare le manutenzioni degli impianti termici, e farsi rilasciare il rapporto di controllo di efficienza energetica completo del bollino.

COSA SUCCEDA SE NON FACCIO IL CONTROLLO?

Chi non provvede alle operazioni di controllo e di manutenzione del proprio impianto termico, oltre a non godere dei benefici relativi all'efficienza dell'impianto, al risparmio energetico e ad una maggiore sicurezza, è soggetto al pagamento dell'ispezione d'ufficio effettuata dai tecnici di **Organismo Ispezioni Impianti Termici** che, a seguito della verifica, inviteranno il responsabile dell'impianto a contattare immediatamente un manutentore, abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, per farsi rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, che attesti la conformità dell'impianto termico. L'omessa manutenzione del proprio impianto termico, inoltre, è punita con sanzioni amministrative il cui importo è previsto dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. (non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro).

CHI EFFETTUA LE ISPEZIONI E COME?

Roma Capitale è l'Ente competente alla verifica dello stato di esercizio e di manutenzione di tutti gli impianti termici ubicati all'interno del proprio territorio comunale. Roma Capitale, al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa, ha affidato, in concessione, il servizio pubblico di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici alla Società **Organismo Ispezioni Impianti Termici**.

I tecnici ispettori della Società **Organismo Ispezioni Impianti Termici** effettuano le ispezioni degli impianti termici su tutti gli impianti per i quali non risulterà trasmessa la dichiarazione di avvenuta manutenzione (rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino), al fine di verificarne la conformità alle norme di legge.

**FAQ PER MANUTENTORI E INSTALLATORI
CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI ROMA**

COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO?

L'impianto termico è definito dall'art. 2, comma 1, lettera *l-tricies*) del D.Lgs. 192/2005, come modificato dalla Legge n. 90 del 2013, ovvero: «*impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.*»

Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

- Gli edifici residenziali monofamiliari;
- Le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

SU QUALI IMPIANTI È NECESSARIO EFFETTUARE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?

Su tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

IN COSA CONSISTE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE?

La dichiarazione di avvenuta manutenzione consiste nel più recente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), conforme agli allegati II, III, IV o V del D.M. 10/02/2014, completo del bollino previsto in base alla tipologia ed alla potenza dell'impianto come da tabella di seguito riportata:

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA		
	Fascia di potenza termica complessiva Impianto	Importo Bollino
1	10 kW < Pf < 35 kW	€ 4,
2	35 kW ≤ Pf < 51 kW	€ 18,
3	51 kW ≤ Pf < 80 kW	€ 27,
4	80 kW ≤ Pf < 116 kW	€ 45,

5	$116 \text{ kW} \leq P_f < 200 \text{ kW}$	€ 36,
6	$200 \text{ kW} \leq P_f < 250 \text{ kW}$	€ 54,
7	$250 \text{ kW} \leq P_f < 350 \text{ kW}$	€ 67,
8	$350 \text{ kW} \leq P_f < 500 \text{ kW}$	€ 94,
9	$500 \text{ kW} \leq P_f < 800 \text{ kW}$	€ 148,
10	$P_f \geq 800 \text{ kW}$	€ 180,
IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI DIVERSI DA GENERATORI A FIAMMA		
	Tipologia d'impianto	Impo Boll
11	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva $\leq 100 \text{ kW}$	€ 4,
12	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva $> 100 \text{ kW}$	€ 18,
13	Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 4,
14	Impianti cogenerativi	€ 36,

CHI DEVE TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE?

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa dal manutentore alla società **Organismo Ispezioni Impianti Termici**. Si ricorda che, come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/2013, "per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione."

I BOLLINI HANNO UNA SCADENZA ANNUALE?

I bollini acquistati presso **Organismo Ispezioni Impianti Termici** non prevedono una scadenza annuale e, pertanto, potranno essere utilizzati per l'intera durata della concessione.

OGNI QUANTO TEMPO È NECESSARIO INVIARE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE?

La dichiarazione di avvenuta manutenzione (RCEE + bollino) dovrà essere trasmessa ad **Organismo Ispezioni Impianti Termici** non oltre le seguenti cadenze temporali:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) in kW	Trasmissione dichiarazioni di avvenuta manutenzione (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico	$P \geq 12$	4	

	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P = Potenza termica utile nominale

P_{el} = Potenza elettrica nominale

I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA A POMPA DI CALORE È NECESSARIO EFFETTUARE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E INVIARE LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE?

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. È necessario, inoltre, applicare il bollino sui RCEE ed inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione solo nel caso in cui la somma degli apparecchi installati, al servizio dello stesso sistema di distribuzione, risulti superiore a 12 kW.

Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai 12 kW non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.

CHI PUO' ACQUISTARE I BOLLINI?

I bollini possono essere acquistati esclusivamente dalle **imprese abilitate** ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

QUALI SONO I REQUISITI DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI TERMICI?

Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previste dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:

- Lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- Lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l'impresa sia iscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.

QUAL È LA PROCEDURA PER IL RITIRO DEI BOLLINI?

È possibile acquistare i bollini tramite versamento a mezzo bonifico bancario intestato a:

“ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI”

IBAN: IT92M053874285000003000524

Successivamente dovrà essere inviata una mail per la prenotazione del ritiro dei bollini, allegato una copia della visura camerale aggiornata, che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, la ricevuta del bonifico, completa del CRO o altro codice identificativo rilasciato dalla banca, e, contestualmente, intestazione e partita IVA utili ai fini della fattura, al seguente indirizzo:

PER GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI AL SERVIZIO DI CONDOMINI, CHI DEVE ACQUISTARE IL BOLLINO?

Anche per gli impianti condominiali, come per gli autonomi, il bollino dovrà essere acquistato dal manutentore prima di effettuare il controllo. Non è possibile sostituire i bollini con un versamento postale. Al termine della operazioni di controllo, il bollino dovrà essere posto sulle tre copie del RCEE. La prima viene rilasciata al responsabile dell'impianto e conservata tra i documenti della centrale termica, la seconda viene trasmessa ad **Organismo Ispezioni Impianti Termici**, infine la terza copia resta al manutentore. Nel caso in cui l'impianto termico è costituito da più generatori di calore (ad esempio 2), si dovrà compilare un RCEE per ciascun apparecchio, apponendo il bollino solo sul primo rapporto di controllo (solitamente quello relativo al generatore di calore con potenza termica al focolare maggiore) specificando, su ogni modello compilato, il riferimento della caldaia verificata (ad esempio 1/2 e 2/2). In tali casi l'importo del bollino sarà riferito alla fascia di potenza calcolata come somma delle potenze termiche al focolare di tutti gli apparecchi che fanno parte del medesimo impianto termico.

QUAL È LA PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEI RCEE?

La trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione (rapporto di efficienza energetica e relativo bollino), potrà avvenire, per via telematica, attraverso la compilazione di un file per la raccolta dei dati, in formato Excel, "*Modello Carico Allegati D.M. 10-02-2014 per Manutentori*", che è possibile scaricare, assieme alle relative istruzioni di compilazione, dalla Home Page del nostro sito internet www.organismoispezioni.it.

ENTRO QUANTO TEMPO È NECESSARIO TRASMETTERE I DATI DEI CONTROLLI?

Al fine di un rapido aggiornamento del catasto impianti termici, l'invio dei dati relativi ai controlli di efficienza energetica dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del controllo.

I RCEE COMPILATI NEL PERIODO DI ASSENZA DEL CONCESSIONARIO SONO ANCORA VALIDI?

Tutti i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, conformi ai modelli di cui al D.M. 10/02/2014, compilati durante il periodo di assenza del Servizio, potranno essere ritenuti validi fino alla loro naturale scadenza, ai sensi dell'Allegato A del D.P.R. 74/2013, in base alla potenza e la tipologia degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. La trasmissione dei dati relativi ai suddetti controlli potrà avvenire con la medesima procedura utilizzata per i nuovi (trasmissione del file Excel) senza indicare il numero di bollino.

NEI CASI DI NUOVA INSTALLAZIONE COSA È NECESSARIO TRASMETTERE?

Per tutte le nuove installazioni è obbligatorio trasmettere, entro 30 giorni dalla data di installazione, copia della scheda identificativa del libretto di impianto e copia della dichiarazione di conformità. In considerazione del fatto che, nei casi di nuova installazione, è obbligatorio effettuare anche una prova di efficienza energetica di prima accensione, sarebbe utile applicare il bollino sul RCEE del nuovo generatore al fine di un opportuno aggiornamento del catasto impianti.

CHI È IL TERZO RESPONSABILE?

La vigente normativa prevede, per i responsabili di impianto termico, la possibilità di derogare l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, ad un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il Terzo Responsabile:

- Riceve l'incarico dal proprietario dell'impianto termico;
- Diventa il responsabile dell'esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
- Ha gli stessi compiti del responsabile d'impianto;
- Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza;

Il Terzo Responsabile deve informare **Organismo Ispezioni Impianti Termici**:

- Della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- Della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

La trasmissione delle suddette comunicazioni potrà avvenire mediante la consegna della scheda n.3 del Libretto di Impianto per la Climatizzazione, conforme al modello di cui all'Allegato I del D.M. 10/02/2014, indicando la durata dell'incarico.